

# TI\_GERICHTE 30.2002.66 vom 7. April 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-04-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2002.66](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2002.66)

FR: TI\_GERICHTE 30.2002.66 du 7 avril 2003

IT: TI\_GERICHTE 30.2002.66 del 7 aprile 2003

## Erwägungen

### E. 1

in basso); che i nuovi accertamenti esperiti dal Laboratorio cantonale e il miglioramento della situazione non consentivano tuttavia all'interessato di ritenere – per ciò solo – che l'autorità di primo grado avrebbe abbandonato la procedura di contravvenzione; che la mancata opposizione alla "notifica di contestazione e intimazione di contravvenzione" del 7 giugno 2002 non ha per altro impedito al ricorrente, comunque sia, di far valere le proprie ragioni in questa sede; che l'insorgente rileva inoltre come "i formaggini di capra ... prodotti siano conformi alla legge" e invita "il Laboratorio cantonale ad effettuare ulteriori prelevamenti" (ricorso, pag. 2 in alto); che, in concreto, dall'analisi del campione di robiola prelevato il 4 giugno 2002 è emersa la presenza di 218 000 unità per grammo (UFC/g) di *Staphylococcus aureus*, a fronte di un valore limite legale di 10 000.– UFC/g, così come la presenza di 140 000 UFC/g di Enterobatteriacee, a fronte di un valore di tolleranza legale di 1000 UFC/g (cfr. doc. B); che dal fascicolo processuale non emergono altresì elementi atti a concludere – né il ricorrente pretende – che gli accertamenti esperiti dal Laboratorio cantonale abbiano sortito esiti inattendibili o finanche errati; che anche la seconda censura, non supportata da alcun riscontro oggettivo, è destinata quindi all'insuccesso; che il ricorrente si duole per finire delle "difficoltà che un'azienda agricola di piccole dimensioni ... comporta", ciò che rende "a volte difficile essere perfettamente in regola" (ricorso, pag. 2 in alto); che le difficoltà evocate dall'interessato non lo esimevano tuttavia, con ogni evidenza, dall'obbligo di rispettare le norme federali sulla polizia degli alimenti; che, dato quanto precede, questo giudice perviene al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dal Laboratorio cantonale; che la multa inflitta è altresì proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamete commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge; che il ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr); per questi motivi, visti gli art. 6 cpv. 1, 10 cpv. 1 e 48 cpv. 1 LDerr; 2 cpv. 1 e 10 cpv. 2 ODerr; 3 cpv. 1 e 2 allegati 1 e 2 ORI; 1 segg. LPContr; pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata. 2. La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente. 3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP). 4. Intimazione a: – \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, – Laboratorio Cantonale, \_\_\_\_\_ . Il giudice: \_\_\_\_\_ La segretaria: \_\_\_\_\_